

VALIDITA' DELL'A.S. E DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE (ex art. 14, c. 7 D.P.R. 122/2009)

Collegio Docenti n. 6 del 03/05/2016 – Delibera n. 25/15-16

Premesso che:

- il comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. n. 122/2009 prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";
- pertanto, ai fini della valutazione finale, per gli studenti di tutte le classi di codesta Istituzione scolastica l'anno scolastico è considerato valido se risulterà frequentato per i 3/4 dell'orario annuale secondo la seguente tabella:

CLASSE	monte ore settimanale		monte ore annuo		monte ore minimo		n. massimo ore di assenza	
	Avv.	N.A.	Avv.	N.A.	Avv.	N.A.	Avv.	N.A.
1 [^] - 2 [^] CL LL SC	27	26	891	858	668	644	223	214
3 [^] - 4 [^] - 5 [^] CL	31	30	1023	990	767	743	256	247
3 [^] - 4 [^] - 5 [^] LL SC	30	29	990	957	743	718	247	239

- lo stesso D.P.R. prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza rispetto al monte ore annuo]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.";

il Collegio dei docenti delibera che per gli studenti che avessero superato il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della validità dell'a.s. i Consigli di classe prenderanno in considerazione le deroghe previste dal DPR 122 del 22/06/2009, per le seguenti motivazioni straordinarie:

- a) motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
- b) visite specialistiche, accertamenti diagnostici e *day hospital* adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
- c) terapie e/o cure programmate;
- d) donazioni di sangue;
- e) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- g) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/2/1987);
- h) motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- i) impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, neve, frane).